PROCEDIMENTI DI COGNIZIONE

Deposito dell'atto a mezzo posta: «irrituale» ma sanabile

di **Alberto Maffei**

Cass., Sez. I, 17 giugno 2015, n. 12509

Scarica la sentenza

(C.p.c. 121, 156; Disp. Att. C.p.c. 134)

[1] *L'invio a mezzo posta dell'atto processuale destinato alla cancelleria, di fuori delle ipotesi [illegible] del cancelliere di un processo, ed in nessun caso da quella di spedizione.*

CASO

[illegible] un messo comunale ha convenuto davanti al Giudice di pace il Ministero degli Interni [illegible] indeterminabile, e come tale appellabile in tribunale.

[1] La Suprema Corte, ritenuta la decisione appellabile, ha confermato che il deposito della [illegible] forma nei casi in cui il deposito per posta è espressamente consentito (es. ricorso in cassazione).

[1] La sentenza in commento adegua al precedente delle Sezioni Unite (Cass. sez. un. 4 [illegible] l'ammissibilità del deposito a mezzo posta in quanto natura insanabile e irreparabile dell'atto.

L'ordinamento processuale prevede casi sia pure eccezionali di deposito degli atti in cancelleria [illegible] perviene in tempo nel fascicolo.

Un tale principio riveste notevole importanza in temi di progressiva obbligatorietà di [illegible] comunque pervenuto al cancelliere e sia stato inserito nel fascicolo.

Sul tema, infine: *Carnelutti, Sistema di diritto processuale civile*, II, Padova 1938, 302; Cheli, [illegible] 56 ss.; CHIZZINI, *Dell'ammissibilità del ricorso spedito in busta*, in *Giur. trib.*, 1996, 287.